



Determinazione Dirigenziale n. 543 del 25 MAR. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. DIPENDENTE MATR. n.333

Il Responsabile del Servizio Personale il quale

- RICHIAMATA** la deliberazione adottata dal Direttore Generale n. 2077 del 3 novembre 2011 con la quale, su istanza proposta dall'interessata in data 11 ottobre 2011 – prot. n. 22744, la dipendente di cui all'oggetto è stata collocata in quiescenza per limiti di età in data 1° luglio 2012.
- VISTA** la nota del 25 giugno 2012, prot. n. 13365, con la quale la dipendente chiede la liquidazione di n. 10 giorni di ferie maturate e non fruito per motivi di salute, relative all'anno 2012.
- ATTESO** che l'art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha disposto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, devono essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e che, in nessun caso, danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, e che tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
- CONSIDERATO** tuttavia che con nota prot. n. 40033 del 08/10/2012, che si allega in copia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispondere ad un parere richiesto dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ha precisato che il divieto di liquidazione delle ferie non si possa applicare ai casi di cessazioni del rapporto di lavoro non prevedibili o comunque indipendenti dalla volontà del dipendente (es.: decesso, dispensa per inidoneità permanente ed assoluta, assenza dal servizio per infortunio, malattia, gravidanza), ciò anche in coerenza con il sussistente diritto comunitario in materia nonché con la recente giurisprudenza italiana citata nella nota medesima.
- ACCERTATO** inoltre che il diritto comunitario (art. 7 della Dir. 2003/1998), nel sancire l'irrinunciabilità delle ferie annuali, fa salva la previsione di una indennità sostitutiva nell'ipotesi di fine rapporto di lavoro, ribadendo in più occasioni che le disposizioni nazionali non possono prevedere che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sia dovuta alcuna indennità sostitutiva delle ferie annuali maturate e non godute dal lavoratore che sia stato in congedo per malattia.

- CONSIDERATO** che anche la giurisprudenza italiana ha espresso, con diverse sentenze della cassazione e del Consiglio di Stato, un orientamento volto a garantire il diritto alla monetizzazione delle ferie in caso di malattia, in quanto evento non imputabile al dipendente.
- VISTA** la nota prot. n. 94806 del 9/11/2012 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica di condividere quanto espresso nella nota prot. n. 40033 del 08/10/2012.
- PRESO ATTO** della relazione del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico Manutentivo, che si allega in copia, nella quale viene rilevata la coerenza degli avvenimento e la conseguente sussistenza delle condizioni di legittimità per la remunerazione delle ferie maturate e non godute.
- ATTESO** pertanto, di dover accogliere l'istanza presentata dalla dipendente matr. m. 333, in merito alla monetizzazione delle su citate ferie.
- ATTESO** di dover procedere alla liquidazione di n. 10 giorni di ferie non godute in favore della dipendente in argomento, per un importo complessivo pari ad € 901,80.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare in favore della dipendente matr. 333, collocata in quiescenza per limiti di servizio dal 1° luglio 2012, l'importo di € 860,20 a titolo di ferie non godute, di € 249,62 a titolo di oneri sociali e di € 76,65 per IRAP, secondo le modalità indicate nel prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa complessiva ai seguenti codici del piano dei conti:

0509040201	euro	860,20	ferie non godute
0509040304	euro	238,10	oneri sociali
0509040305	euro	73,12	irap
- di dare atto che la spesa di cui trattasi grava sul centro di costo 10210104 – Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;
- di demandare al Servizio del Personale, per quanto di competenza, gli atti conseguenti al presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio Personale
(Dott.ssa Maria Milena PAU)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione

n. 543 del 25 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7


a partire da 25 MAR. 2013 al 8 APR. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali






SERVIZIO BILANCIO

VISTO

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006, n. 189/2007, n. 414/2007 e n. 1160/C/2010



Destinatari della determinazione:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

SERVIZIO PERSONALE

M. M. - matr. 333

Indennità sostitutiva ferie non godute:

N° giorni ferie non godute Anno 2012

giorni 10

	2012
Stipendio	1.624,15
RIA	88,48
Valore Comune	71,53
Fascia	265,51
Vacanza contrattuale	14,71
Rateo di 13ma	172,03
	2.236,41

Valore ferie al giorno	86,02
n° GIORNI FERIE	10
Importo ferie da pagare	860,20

ONERI C/ENTE

	IMPORTO	ONERI	IRAP	TOTALE ONERI
FERIE NON GODUTE	860,20	238,10	73,12	311,22

1.171,4204



Il Responsabile Del Servizio Personale

(Dott.ssa Maria Milena PAU)

Milena PAU